

CARMELA RUSSO RUGGERI

*Lex Cornelia iudiciaria* e pentitismo

Estratto  
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVIII  
(2015)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORI  
Gianfranco Purpura  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

P. CERAMI, <i>Tabernae librariae</i> . Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano .....	9
G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul <i>pretium</i> nella compravendita, tra ' <i>regulae</i> ' e <i>ius controversum</i> .....	37
O. LICANDRO, ' <i>Restitutio rei publicae</i> ' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone .....	57
S. LONGO, Il credito del <i>servus</i> nei confronti di un <i>extraneus</i> : ' <i>naturale</i> ' <i>creditum</i> ? .....	131
C. RUSSO RUGGERI, <i>Lex Cornelia iudiciaria</i> e pentitismo .....	177
S. SCIORTINO, <i>Denegare iudicium</i> e <i>denegare actionem</i> .....	197

### NOTE

G. ARICÒ ANSELMO, Dal Foro al Comizio. Un amichevole confronto di idee .....	241
G. D'ANGELO, <i>Vadimonium</i> e <i>cautio se exhibiturum</i> in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 <i>ad ed.</i> ) .....	253
M. MIGLIETTA, Per uno studio palingenetico di B. 60.3: il contributo dei commentari bizantini ad C. 3.35 .....	261
A. SCHMINCK †, Die Titelrubriken der <i>Ecloga</i> , der <i>Eisagoge</i> und des <i>Prochiron</i> ...	275

### VARIE

O. DILIBERTO, Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia) .....	291
G. FALCONE, ' <i>Fabulis</i> ', non ' <i>tabulis</i> ', in cost. <i>Imperatoriam</i> 3 .....	301
J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE, <i>In memoriam</i> Nicolaas van der Wal .....	313



CARMELA RUSSO RUGGERI  
(Università di Messina)

*Lex Cornelia iudiciaria* e pentitismo

ABSTRACT

In conjunction to the results of previous surveys on the judicial collaboration of co-offenders, the present study argues that the *lex Cornelia iudiciaria* in 81 b.C. had already regulated a general, preventive and abstract form of so-called 'pentitismo' in criminal proceedings in the Sullan period.

PAROLE CHIAVE

*Lex Cornelia iudiciaria*; pentitismo.



## LEX CORNELIA IUDICIARIA E PENTITISMO

1. L'invito a tenere una lezione di dottorato nel corso di una giornata organizzata il 4 giugno a Palermo in ricordo del collega ed amico carissimo Carlo Venturini mi ha dato l'occasione per tornare a riflettere su un tema del quale avevo già avuto modo di interessarmi nell'ambito di una più vasta ricerca sulla collaborazione giudiziaria dei correi dissociati,<sup>1</sup> quello cioè della portata della regolamentazione del pentitismo nella legislazione sillana.

Come è noto, infatti, sulla scia di un'opinione espressa nel 1899 dal Mommsen<sup>2</sup> si è da tempo andata diffondendo e consolidando tra gli studiosi del processo criminale romano l'idea per cui l'utilizzazione in chiave negoziale dei correi dissociati dietro promessa dell'impunità o di altre misure premiali sarebbe stata nell'esperienza romana una misura eccezionale, straordinaria, alla quale si sarebbe occasionalmente fatto ricorso in momenti di particolare pericolo per la vita delle istituzioni e in relazione a reati che costituivano una grave minaccia per la sopravvivenza o la sicurezza dello Stato. Solo in età tardo antica la possibilità di servirsi dei collaboratori di giustizia sarebbe stata legislativamente prevista e regolamentata in via preventiva ed astratta, sia pure limitatamente al reato di lesa maestà.<sup>3</sup>

Questa *communis opinio* si basa fundamentalmente sulla lettura di una costituzione emanata dagli imperatori Arcadio ed Onorio nel 397 d.C. e pervenutaci attraverso i codici teodosiano e giustiniano, una costituzione con la quale gli imperatori avrebbero appunto per la prima volta istituzionalizzato il ricorso alla collaborazione giudiziaria nei processi di lesa maestà, disciplinandone in chiave generale l'utilizzo e graduando a seconda della spontaneità, del tempo e del livello della collaborazione i premi da assegnare ai correi che, dissociandosi, avessero contribuito a sventare o a reprimere un disegno criminoso.<sup>4</sup> Una legge – questa –

<sup>1</sup> Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino 2011.

<sup>2</sup> Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 504 s.

<sup>3</sup> Tra gli altri cfr. G. KLEINFELLER, s.v. *Index*, in *PWRE* 9. 2, 1916, 1263 s.; G. LURASCHI, *Il praemium nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 268 s.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989, 54 nt. 140; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica. Denunce e pentiti nel mondo romano*, in *Panorami* VI, 1994, 273; P. CERAMI, *La collaborazione processuale: le radici romane*, in CERAMI-DI CHIARA-MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino 2003, 285 [= *Accusatores populares, Delatores, Indices. Tipologia dei collaboratori di giustizia nell'antica Roma*, in *AUPA* 45 1, 1998]; M. VARVARO, «*Certissima indicia*». Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, in *AUPA* 52, 2007-2008, 388.

<sup>4</sup> Si tratta in particolare della *lex* contenuta in CTh. 9.14 3.7 (= C. 9.8.5.7) *Sane si quis ex his in exordio*

che rappresenterebbe dunque la prima generalizzazione legislativa di un fenomeno fino a quel tempo solo sporadicamente ammesso in situazioni di particolare emergenza sociale.

Ebbene, io sinceramente non credo che il quadro che emerge dalla considerazione delle non poche testimonianze pervenuteci al riguardo conforti questa corrente ricostruzione della storia del pentitismo nell'esperienza romana.<sup>5</sup> Come ho avuto modo di sostenere, sono convinta, infatti, che già quattro secoli prima rispetto alla disposizione di Arcadio ed Onorio la legislazione sillana istitutiva delle *quaestiones perpetuae* avesse previsto in via generale ed astratta l'utilizzazione della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nel processo penale almeno per i reati di maggior allarme sociale, introducendo peraltro dei precisi limiti oggettivi e soggettivi entro i quali era possibile servirsene e stabilendo le modalità di gestione dell'*indictum* e le misure premiali attraverso cui sollecitare o ricompensare la collaborazione; ma mi sono ora andata convincendo, per di più, che questa regolamentazione in chiave generale del pentitismo fosse contenuta, prima e più ancora che nelle singole leggi criminali, in una *lex iudiciaria*, e precisamente nella *lex Cornelia iudiciaria*.

Ma procediamo con ordine.

Innanzitutto credo sia opportuno ribadire che la legislazione sillana, ovviamente, non nasce dal nulla.

La pratica di negoziare la collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nella repressione penale romana appare infatti testimoniata fin dai primordi della repubblica.<sup>6</sup> Particolarmente emblematico in questo senso è, per esempio, il celebre episodio di Vindicio, il mitico schiavo dei Vitelli che denunciò la congiura dei Tarquini contro la neonata repubblica nel 509 a.C., ottenendo in cambio la libertà, la cittadinanza ed un premio in denaro.<sup>7</sup> Un episodio forse leggendario, ma nel quale non è affatto da escludere a mio avviso, per quanto a noi interessa, un fondamento di verità.

Comunque sia, già nel V e nel IV secolo a.C. le fonti riferiscono, come si è detto, di numerosi processi risoltisi grazie alla collaborazione dei correi dissociati.<sup>8</sup> Il ricorso agli *indicia*, ad esempio, appare una prassi costante nei processi per incesto delle Vestali che si svolgevano di fronte al collegio pontificale. In particolare Dionigi di Alicarnasso ricorda, infatti, processi pontificali intentati nel 483 e nel 472 a.C. contro le Vestali Orbinia ed Opinia, accusate di

*initae factionis, studio verae laudis accensus, ipse prodiderit factionem, et praemia a nobis et honore donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolute tantum ac venia dignus habebitur.*

<sup>5</sup> Cfr. già *Indices e indicia*, cit., ai cui risultati questo contributo per molti aspetti si ricollega e del quale costituisce un ulteriore svolgimento. Di recente, dell'argomento si sono interessati anche gli storici E. SILVERIO, *Indices, delatores e accusatores. Questioni terminologiche relative a delatori, correi dissociati e collaboratori di giustizia*, in *Bollettino della Unione storia ed arte* 6, 2011, 248 ss. e M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Milano 2014, che mi sembra accolga sostanzialmente le idee di fondo della mia ricerca (v. in specie, 41 ss.).

<sup>6</sup> Ipotizza un uso dei delatori anche in età regia, da ultimo, M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 25, che interpreta in tal senso l'episodio narrato da Dio Hal., *Antiq.* 4.62.4 e da Zon. 7.11.

<sup>7</sup> La vicenda è narrata da Livio, 2.3-5. Su di essa v. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 16 ed ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 26.

<sup>8</sup> Per una completa e più approfondita considerazione dei quali rimando a C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 15 ss.



incesto proprio a seguito della delazione di uno schiavo;<sup>9</sup> e Livio riferisce di un analogo processo svoltosi nel 337 a.C. contro la vestale Minicia, denunciata *ab indice servo*.<sup>10</sup> Un utilizzo – quello dei servi *indices* nei processi pontificali per incesto – che appare poi confermato anche in ulteriori più recenti vicende e che si giustifica a mio avviso pienamente considerando che l'incesto era un reato che si consumava normalmente nella clandestinità e nell'intimità delle mura domestiche e, dunque, un reato che difficilmente avrebbe potuto essere scoperto se non appunto attraverso il contributo degli schiavi domestici, gli unici che potevano essere venuti a conoscenza del fatto criminoso, del quale peraltro erano perciò stesso ritenuti complici, sia pure solo perché *conscii* o comunque coinvolti anche contro la loro volontà.

Sempre per richiamare alcuni dei più significativi esempi, assai interessante è inoltre la notizia fornita da Livio su una congiura servile sventata nel 418/19 a.C. grazie all'*indictum* di due schiavi, ai quali furono concessi come premi la libertà e una somma di denaro da pagarsi a carico dell'erario talmente consistente – sottolinea Livio – da essere considerata già allora una fortuna.<sup>11</sup>

E sempre Livio narra poi il celebre episodio dei *veneficia matronarum* verificatosi nel 331 a.C.

La vicenda è nota: a seguito del verificarsi a Roma di numerosi casi di avvelenamento, un'ancella si presentò all'edile curule Q. Fabio Massimo e dichiarò che avrebbe svelato il mistero se le fosse stata garantita l'impunità. Q. Fabio riferì la cosa ai consoli, che a loro volta investirono il senato, che accordò all'indice la garanzia richiesta. E grazie appunto all'*indictum* della schiava fu scoperto un complotto di donne, che portò alla condanna di un gran numero di matrone.<sup>12</sup>

Ora, si ritiene usualmente che la *quaestio de veneficiis* del 331 a.C. sia riconducibile all'iniziativa del senato e vada assimilata alle più tarde *quaestiones ex senatusconsulto*.<sup>13</sup> ma io sul punto concordo sempre con Carlo Venturini, che esattamente sottolineava come questa interpretazione forzi in realtà il dato testuale, visto che nel racconto liviano l'intervento del senato non appare affatto funzionalizzato ad autorizzare la repressione, ma è collegato alla richiesta di impunità avanzata dalla delatrice e che il senato accordò con la garanzia della *publica fides*.<sup>14</sup> Il che significa che la repressione dei *veneficia matronarum* fu attuata plausibilmente dai consoli in virtù del potere di *coercitio* di cui, come magistrati forniti di *imperium*, erano titolari.

Tuttavia, la circostanza che nel caso di specie i magistrati, destinatari di una proposta di collaborazione giudiziaria, abbiano ritenuto di dover sollecitare in proposito un intervento

<sup>9</sup> Cfr. Dio Hal., *Antiq. Rom.* 9.40.3 e 9.89.4-5.

<sup>10</sup> V. Liv. 8.15.7.

<sup>11</sup> Così Liv. 4.45.1-2.

<sup>12</sup> Cfr. Liv. 8.18.4-10. Sull'episodio v. di recente anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 29 ss.

<sup>13</sup> In tal senso cfr. già A.W. ZUMPT, *Der Criminalrecht der römischen republik*<sup>3</sup>, Berlin 1876, 1. 2, 12; ma v. anche, tra gli altri, G. CRIFÒ, *Alcune osservazioni in tema di provocatio ad populum*, in *SDHI* 29, 1963, 293; L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989, 129 e P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 271.

<sup>14</sup> Così C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatus consulto*, in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 109.

del senato non è a mio avviso priva di significato, giacché l'iniziativa dei consoli tradisce l'affacciarsi già allora dell'idea, manifestatasi e consolidatasi poi nella prassi dei secoli immediatamente successivi, per cui l'ammissione dell'*indicium* e la concessione dell'impunità e dei premi ai collaboratori di giustizia dovessero trovare la loro fonte – e non solo sul piano dell'opportunità politica, ma prima e ancor più su quello della legittimità costituzionale – nella legge o in un provvedimento autorizzativo del senato.<sup>15</sup>

La collaborazione magistrati-senato e, più in generale, il ruolo del senato nella gestione in chiave negoziale dei pentiti si intensificarono agli inizi del II secolo a.C. con l'affermarsi delle *quaestiones ex senatusconsulto*, anche nell'ambito delle quali il ricorso alla collaborazione giudiziaria dei correi dissociati risulta ampiamente testimoniato.

Gli episodi di *quaestiones* in cui il senato autorizzò o sollecitò gli *indicia* stabilendo i premi da concedere per la collaborazione – episodi ricordati in particolare da Livio – sono molteplici e su di essi ho già avuto modo di soffermarmi.<sup>16</sup> Mi limito qui a richiamare dunque solo il più celebre caso di utilizzazione dei correi dissociati nei processi penali disposti attraverso *quaestiones ex senatusconsulto*, il notissimo caso cioè del processo ai Baccanali, che prese le mosse, come è noto, proprio dalla denuncia presentata al console Postumio da Ebuzio, un giovane che la madre voleva iniziare al culto di Bacco ed a cui l'amante, la liberta Ispala Fecenia, a sua volta iniziata a suo tempo dalla patrona, aveva narrato le atrocità commesse dagli affiliati.<sup>17</sup>

Verificata l'attendibilità del giovane, Postumio convocò la liberta e l'ammonì che non avrebbe avuto né indulgenza né perdono se non avesse confessato spontaneamente tutto. La giovane, dopo avere manifestato il timore per i gravi pericoli che la delazione avrebbe potuto causarle e chiesto protezione, rivelò tutti i particolari di cui era a conoscenza.<sup>18</sup>

Messi al sicuro Ebuzio ed Ispala, il console riferì tutto al senato, che dispose una *quaestio extra ordinem* affidata ai consoli e diede loro mandato di garantire l'incolumità degli *indices* e di sollecitare con misure premiali la collaborazione di altri correi. I consoli decretarono che fosse bandito un premio per chi avesse fatto il nome degli affiliati, a seguito del quale vi furono numerosissime denunce che coinvolsero un numero relevantissimo di persone (settemila, dice Livio, forse esageratamente).<sup>19</sup>

Celebrati i processi, con un ulteriore senatoconsulto cui seguì un plebiscito si stabilirono poi i premi da assegnare ai correi grazie alla cui collaborazione l'indagine aveva preso le mosse. Ad Ispala ed Ebuzio furono assegnati 100.000 assi; Ebuzio, poi, fu esonerato dagli obblighi militari, mentre ad Ispala vennero concessi alcuni privilegi propri delle donne ingenuae. Quanto agli altri correi, fu lasciata ai consoli la discrezionalità di decidere, caso per caso in funzione del peso che la condotta collaborativa aveva avuto nell'inchiesta, sull'impunità ed i premi da assegnare loro.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Su ciò cfr. quanto già osservato in *Indices e indicia*, cit., 19 ss.

<sup>16</sup> Per una dettagliata panoramica delle *cognitiones ex senatusconsulto* nell'ambito delle quali fu utilizzata la collaborazione dei correi dissociati rimando al mio *Indices e indicia*, cit., 28 ss.; ma su di esse cfr. ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 31 ss.

<sup>17</sup> Liv. 39.9.2-7 e 10.1-9.

<sup>18</sup> Liv. 39.12.1-8.

<sup>19</sup> V. in specie Liv. 39.14.3-6 e 39.17.1-7.

<sup>20</sup> Liv. 39.19.3-7.

Ora, la vicenda che portò alla repressione dei Baccanali, quale tramandataci dal lungo e dettagliato racconto che ne fa Livio qui molto sinteticamente riassunto,<sup>21</sup> credo assuma particolare rilievo ai nostri fini, e non solo e non tanto perché conferma il ricorso alla collaborazione giudiziaria pure in riferimento alle *quaestiones extraordinariae ex senatusconsulto* del II secolo a.C., ma anche e soprattutto perché evidenzia chiaramente come, nella prassi dei tribunali straordinari, la gestione degli *indicia* si ispirasse già a quelle regole che disciplineranno, come vedremo, l'utilizzazione della collaborazione giudiziaria nelle leggi sillane e che saranno poi ulteriormente confermate nella legge di Arcadio ed Onorio del 397 d.C.

Per finire, vanno ricordati poi anche alcuni processi avviatisi grazie alla collaborazione giudiziaria di correi dissociati e svoltisi attraverso *quaestiones ex plebiscito*, come ad esempio il celebre processo contro tre Vestali ed i loro complici, denunciati da uno schiavo degli amanti, per il quale il tribuno della plebe Sestio Peduceo nel 113 a.C. presentò una *rogatio*, approvata dal popolo, con la quale venne conferita la *cognitio* della causa a Lucio Cassio Longino Ravilla;<sup>22</sup> e, soprattutto, il plebiscito fatto votare nel 111 a.C. dal tribuno della plebe Caio Memmio allo scopo di procurarsi l'*indictum* di Giugurta contro i senatori colpevoli di essersi lasciati corrompere dal re numidico.<sup>23</sup>

Ebbene, questo breve e rapidissimo *excursus* sulle principali testimonianze relative a processi penali svoltisi nei secoli che precedettero la riforma sillana credo non lasci spazio a dubbi di sorta circa il fatto che la collaborazione giudiziaria dei correi dissociati fosse ampiamente praticata nella realtà processuale romana già dai primordi della *res publica* e in tutti i tipi di procedimenti previsti nell'età qui considerata. Come si è detto, infatti, le fonti ne conservano il ricordo in relazione a processi pontificali, a cognizioni magistratuali, a *quaestiones ex senatusconsulto* ed a *quaestiones ex plebiscito*.

Tuttavia, pur facendo parte da sempre del DNA dei romani, c'è da dire però che, almeno per il periodo qui considerato, non si può non riconoscere che il ricorso alla collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nella repressione penale appare in effetti un fatto eccezionale, straordinario, solo sporadicamente ammesso in situazioni di particolare pericolo per la vita delle istituzioni o per la sicurezza dei cittadini; e inoltre e soprattutto, disposto sempre *ex post*, solo dopo cioè il verificarsi di eventi criminosi di tale gravità e pericolosità sociale da giustificare appunto quella deroga all'ordine giuridico che il pentitismo, in sé, costituisce. Un ricorso, infine, che era in effetti sempre frutto di una concessione a titolo particolare, che usualmente trovava la sua fonte in un provvedimento autorizzativo del senato, in un plebiscito o in una legge e che aveva applicazione unicamente in riferimento alla *cognitio* per la quale appunto il *senatusconsultum*, il plebiscito o la legge avevano consentito o sollecitato gli *indicia*.

Fino a questo momento, dunque, si deve convenire con la dottrina dominante che non esisteva alcuna regolamentazione in chiave generale del pentitismo: ampiamente e costantemente sperimentato nella pratica processuale, ma sempre e solo in riguardo a casi specifici,

<sup>21</sup> Per una più approfondita analisi della quale rinvio comunque a C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 32 ss. ed ivi precedente letteratura.

<sup>22</sup> Cfr. Ascon., *in Mil.* (Stangl, 39 s.), Val. Max. 3.7.9 e 6.8.1, Liv., *Per.* 63 e Dio Ca. 26.87, su cui v. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 42 ss.

<sup>23</sup> Cfr. Sall., *Jug.* 32. 1. Sull'iniziativa del tribuno, destinata poi a rimanere senza effetto a causa dell'*intercessio* del collega C. Bebio, corrotto da Giugurta, v., C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 46 ss.

in conseguenza del verificarsi cioè di crimini che minacciavano gravemente la sopravvivenza o la sicurezza dello Stato, per reprimere in modo celere ed efficace i quali il senato, i *concordia plebis* o il popolo autorizzavano appunto eccezionalmente l'utilizzo e la sollecitazione in chiave negoziale dei collaboratori di giustizia.

Cionondimeno, non si può omettere di osservare che l'ampia sperimentazione della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nella repressione penale che si ebbe nei secoli della repubblica fin qui considerati, pur se limitata a casi specifici e frutto di concessioni particolari, riveste comunque a mio avviso un'enorme importanza nella storia futura del pentitismo romano: intanto perché è plausibilmente proprio da questa pregressa esperienza che andò emergendo con tutta evidenza l'*utilitas publica* del ricorso in chiave negoziale ai correi dissociati, grazie alla cui collaborazione era stato possibile appunto reprimere i più pericolosi episodi criminosi del tempo.<sup>24</sup> Inoltre, perché – come si è già accennato – è proprio nella prassi dei tribunali straordinari che andarono in realtà fissandosi e consolidandosi le regole che dovevano presiedere alla gestione dei pentiti, i premi da assegnare ai quali appaiono infatti di norma già graduati in funzione dell'apporto che le loro dichiarazioni avevano dato allo sviluppo dell'indagine (come si è visto avvenne, ad esempio, nel caso dei Bacchanali); così come è sempre nella prassi dei tribunali straordinari che si andarono individuando le misure volte a saggiare il valore probatorio delle chiamate in correità sia attraverso il ricorso a criteri estrinseci, che mediante la ricerca di riscontri estrinseci.<sup>25</sup>

Ed è proprio sulla scia della positiva esperienza maturata appunto nei secoli precedenti soprattutto nell'ambito delle *quaestiones ex senatusconsulto e ex plebiscito* che si mosse a mio avviso il legislatore criminale dell'ultimo secolo della repubblica, che, nell'introdurre ed istituzionalizzare il sistema delle corti permanenti, provvide anche a consentire e disciplinare, almeno in riferimento ai crimini di maggiore pericolosità sociale, la possibilità di utilizzare la collaborazione degli *indices* nella repressione penale.

2. L'idea per cui almeno in alcune delle leggi istitutive delle *quaestiones perpetuae* fosse espressamente contemplata la possibilità di ricevere o sollecitare con la promessa dell'impunità o di altre misure premiali la collaborazione dei correi dissociati è stata da tempo in vero prospettata in dottrina, sia pure a livello congetturale,<sup>26</sup> ed è stata ripresa poi in specie dal Cerami, che nel suo accuratissimo ed acutissimo lavoro sulla collaborazione processuale ha individuato tracce di una normativa riguardante gli *indices* in due delle principali leggi sillane istitutive dei tribunali di giustizia permanenti, e cioè la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* e la *lex Cornelia maiestatis*.<sup>27</sup> fermo restando, però, che anche per l'a. una regolamentazione

<sup>24</sup> E che proprio l'*utilitas publica* fosse la ragione di fondo che giustificava l'utilizzazione in chiave negoziale dei collaboratori di giustizia è confermato peraltro dal noto interrogativo con cui Ulpiano, in D. 47. 10. 5. 11, commenta il possibile ricorso agli *indices* previsto dalla *lex Cornelia de iniuriis*, e cioè: *quid enim si publica utilitas ex hoc emergit?*

<sup>25</sup> Come ha efficacemente dimostrato M. VARVARO, «*Certissima indicia*», cit., 369 ss.

<sup>26</sup> In tal senso cfr., ad esempio, già A.H. GREENIDGE, *Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901, 484 ed E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna 1927, 155; ma, più di recente, v. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Utilitas publica*, cit., 274.

<sup>27</sup> Cfr. P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 280 ss. L'ipotesi è ora condivisa anche da M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., 389 s.

generale del fenomeno si sarebbe avuta solo con la costituzione di Arcadio ed Onorio del 397 d.C. a cui abbiamo accennato all'inizio.<sup>28</sup>

Ebbene, io credo che invece si possa andare ancora oltre rispetto all'ipotesi già formulata dal Maestro palermitano: credo cioè che le fonti ci abbiano lasciato significativi indizi tali da indurre a pensare che già la legislazione sillana avesse previsto e disciplinato in chiave generale ed in via preventiva ed astratta l'utilizzazione degli *indices* nella repressione penale; o, per meglio dire, che non solo alcune delle leggi istitutive delle *quaestiones perpetuae* avessero eccezionalmente autorizzato, in riferimento al reato specificamente disciplinato, il ricorso agli *indices*, ma più in generale che la riforma sillana del processo penale avesse previsto e regolamentato per legge la possibilità di utilizzare la collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'ambito delle *co-gnitiones* che si svolgevano di fronte ai tribunali permanenti, stabilendo *a priori* i casi in cui era possibile *indicium postulare* e le persone *quae indices fieri potebant* e attribuendo ai presidenti delle corti poteri di controllo e di autorizzazione in ordine agli *indicia*.

Gli indizi a cui alludo provengono in specie da tre note testimonianze, su cui già ho avuto modo peraltro di soffermarmi.<sup>29</sup> Le prime due sono costituite dal § 34 della *Divinatio in Caecilium* di Cicerone e dal commento al suddetto brano ciceroniano fatto dallo Pseudo Asconio. Si legga innanzi tutto:

Cic., *Div. in Caec.* 11.34: *Haec tu scis ad me esse delata; quae si velim proferre, facile omnes intellegent vobis inter vos non modo voluntatem fuisse coniunctam, sed ne praedam quidam adhuc esse divisam. Quapropter si tibi indicium postulas dari quod tecum una fecerit, concedo, si id lege permittitur; sin autem de accusatore dicimus, concedas oportet iis qui nullo suo peccato impediuntur quo minus alterius peccata demonstrare possint.*

Nel passo della *Divinatio in Caecilium* Cicerone, nel contestare a Cecilio la possibilità di sostenere l'accusa contro Verre a causa dei pregressi rapporti di complicità con l'imputato e suggerirgli al contempo la eventualità di effettuare una chiamata di correità, si preoccupa però di sottolineare '*si id lege permittitur*': fa cioè un chiaro ed esplicito richiamo ad una legge che avrebbe appunto consentito di *indicium postulare*, di chiedere cioè al magistrato la legittimazione a presentare una chiamata di correità.

Ancora più illuminante ai nostri fini è tuttavia la lettura del commento dello Pseudo Asconio al brano ciceroniano surriportato e, in specie, proprio all'espressione '*si tibi indicium postulas*' adoperata dall'oratore:

Ps. Asc., in *Div.* § 34 (Stangl, 197): "*Si tibi indicium postulas*". *Certa sunt in quibus impunitas indici datur: in causa proditionis, maiestatis, et si quid huiusmodi est. Certae etiam personae sunt quae indices fieri possint. Itaque neque repetundarum causa per indices agi solet, neque senatoria persona potest indicium profiteri salvis legibus. Index est autem qui facinoris cuius ipse est socius latebras indicat impunitate proposita. Est autem sensus: "Index potes esse, si tibi hoc licet; accusator, de qua re agimus, esse non potes".*

<sup>28</sup> V. P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 285.

<sup>29</sup> V. *Indices e indicia*, cit., 60 ss. Su di esse v., più recentemente, pure M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 35 ss.

Nel brano, infatti, lo scoliasta conferma chiaramente che i procedimenti criminali in relazione ai quali era possibile l'utilizzazione *impunitate proposita* dei correi dissociati erano tassativamente previsti dalla legge (*certa sunt*), nella quale erano pure stabiliti eventuali limiti di natura soggettiva, ricordando infine che ad una chiamata in correatà era possibile ricorrere, ad esempio, *in causa proditiōnis* o *maiestatis*, mentre non lo era *repetundarum causa*; e, ancora, che una *senatoria persona* non poteva *indiciūm profiteri, salvis legibus*.

Ebbene, poiché la *Divinatio in Q. Caecilium*, come è noto, venne pronunciata da Cicerone nel 70 a.C. e risale dunque ad un periodo in cui il sistema delle *quaestiones perpetuae* si era ormai da anni andato consolidando ed era stato anzi istituzionalizzato e generalizzato a seguito della riforma sillana, non c'è alcun dubbio che le leggi che avrebbero previsto la possibilità di concedere l'impunità ai correi che si fossero dissociati collaborando fattivamente alla scoperta del reato ed alla individuazione degli altri complici cui alludono, come si è visto, tanto Cicerone che lo Pseudo Asconio non possono essere altro che le leggi istitutive dei tribunali permanenti emanate da Silla, che erano appunto per lo più al tempo le leggi criminali in vigore.

A sostegno dell'idea per cui la legislazione con cui si diede piena attuazione al sistema delle corti di giustizia permanenti avesse previsto su larga scala la concessione dell'impunità per i correi che, dissociandosi dal reato, avevano contribuito a svelare il disegno criminoso, determinante è tuttavia a mio avviso anche un argomento che può trarsi dalla lettura di un brano delle Istituzioni di Marciano inserito dai compilatori nel titolo *ad legem Corneliam de sicariis et veneficis*. Si tratta di:

D. 48. 8. 1 pr. (Marc. 14 *inst.*): *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui ..., cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur.*

La testimonianza<sup>30</sup> riporta (con buona probabilità testualmente) una delle tante ipotesi di corruzione giudiziaria previste e punite *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis*: legge che, proprio per il particolare contesto socio-politico nell'ambito del quale venne emanata, più che a reprimere l'omicidio comune, era finalizzata, come è noto, soprattutto a garantire la restaurazione della pace sociale e della sicurezza pubblica, gravemente compromesse appunto dalle sanguinose guerre civili che avevano caratterizzato quegli anni e dalla dilagante corruzione politica ad esse conseguente. Proprio a tal fine essa puniva, infatti, accanto all'omicidio compiuto da comuni delinquenti, tutta una vasta gamma di azioni criminose che potevano comunque provocare la morte o la rovina di un uomo: azioni criminose non solo del tipo di quelle di norma perpetrate da quegli appartenenti ad associazioni a delinquere al servizio delle opposte fazioni che per anni avevano minacciato la vita e la sicurezza dei cittadini, ma, su un piano più elevato, anche poste in essere dagli stessi magistrati e dagli stessi esponenti della *nobilitas* senatoria, che, avvalendosi dolosamente dei poteri di cui godevano in campo giudiziario, si fossero prodigati al fine di causare l'ingiusta condanna di un avversario. In questa prospettiva si spiega perché così ampio spazio fosse dedicato alla corruzione giudiziaria nella legge di Silla, che puniva con la pena capitale il magistrato o il *iudex quaestionis* che

<sup>30</sup> Sulla quale, anche per la precedente letteratura, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 62 ss. (ma su di essa si è soffermata ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 35).

avesse accettato denaro *ut publica lege reus fieret*,<sup>31</sup> i magistrati ed i senatori *qui coierint, conuenerint, consenserint quo quis iudicio publico condemnatur*,<sup>32</sup> colui che (allo stesso fine) *falsum testimonium dolo malo dixerit*,<sup>33</sup> e, appunto, per quanto più da vicino ci interessa, colui che, *cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur*, cioè il magistrato o il presidente di una *quaestio* che si fosse adoperato affinché qualcuno effettuasse un *falsum indicium*, cioè una falsa chiamata in correità, allo scopo di far incolpare e condannare un innocente.

Ciò posto, credo risulti di tutta evidenza che la disposizione sul *falsum indicium* di cui stiamo discorrendo si rivela di estremo interesse ai fini dell'indagine qui condotta, in quanto dimostra a mio avviso, ed in modo inequivocabile, che la possibilità per i presidenti delle corti di autorizzare una chiamata in correità, promettendo in cambio l'impunità e/o altro genere di premi, doveva essere stata prevista e regolamentata in via astratta e generale nella legislazione criminale sillana. Solo presupponendo che fosse riconosciuto ai magistrati o ai presidenti delle *quaestiones* il potere di ammettere un *indictum*, sia pure nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, si può d'altronde giustificare una norma come quella testimoniataci da Marciano in riguardo alla legge sillana sull'omicidio, norma chiaramente indirizzata ad impedire che, attraverso un uso distorto dei poteri giudiziari loro conferiti, i magistrati ed i presidenti delle corti si servissero di *falsa indicia* al fine di far incolpare o condannare degli innocenti. Ciò che voglio dire, in altri termini, è che, se la legislazione sillana non avesse riconosciuto ai *iudices quaestionis* la possibilità di concedere l'impunità o altre misure premiali ai correi che, dissociandosi, avessero contribuito a svelare le trame segrete del reato, affidando agli stessi il controllo e l'ammissione dell'*indictum*, la disposizione in oggetto non avrebbe avuto alcun motivo di esistere. È evidente, infatti, o almeno così a me sembra, che tanto l'affidamento ai magistrati di poteri di controllo e di approvazione in ordine alla *postulatio indicii*, quanto e soprattutto, ancor prima, la stessa previsione legislativa della possibilità di utilizzare per certi reati le dichiarazioni degli *indices* e la fissazione dei casi in cui e delle modalità con le quali la collaborazione poteva ammettersi sono gli impliciti, imprescindibili presupposti dell'ipotesi criminosa prevista dalla *lex Cornelia*.<sup>34</sup>

3. Se la espressa previsione normativa della possibilità di autorizzare la collaborazione giudiziaria dei correi nella repressione penale è dunque nella legislazione sillana senz'altro da ammettere, resta da capire tuttavia in che sede tale previsione fosse contenuta.

Non è questo ovviamente il luogo per poter affrontare in modo adeguato il controverso problema dell'esistenza di *leges iudiciariae* in età repubblicana,<sup>35</sup> ed in particolare dell'esisten-

<sup>31</sup> Cfr. D. 48. 8. 1. 1 (Marcian. 14 *inst.*).

<sup>32</sup> Cic., *Pro Cluent.* 54.148.

<sup>33</sup> D. 48. 8. 1. 1 (Marcian. 14 *inst.*).

<sup>34</sup> Su ciò v. già C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 62 ss.

<sup>35</sup> Sulla questione cfr., tra gli altri, P. FRACCARO, *Sulle leges iudiciariae romanae*, in *RIL* 52, 1919, 338; H. HILL, *The Roman Middle Class in the Republican Period*, Oxford 1952, 148 ss.; F. PONTENAY DE FONTETTE, *Leges repetundarum*, Paris 1954, 88 ss.; C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 a.J.-C.)*, I, Paris 1966, 574; W. KUNKEL, s.v. *Quaestio*, in *PWRE* 24, 1963, 740; E.S. GRUEN, *Roman Politics and the criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge 1968, 255 ss.; T. GRIFFIN, *The leges Iudiciariae of the Pre-Sullan*

za di una *lex Cornelia iudiciaria*.<sup>36</sup> Tuttavia, devo confessare che io sono propenso a credere con la dottrina dominante che Silla varò effettivamente nell'81 a.C. una legge giudiziaria generale<sup>37</sup> (a cui alludono chiaramente peraltro numerose testimonianze delle fonti)<sup>38</sup>, una legge con la quale restituì (abrogando la legge Plauzia dell'89 a.C.) il *munus iudicandi* al senato, che in precedenza aveva riformato aumentandone il numero dei componenti e modificando l'area di provenienza,<sup>39</sup> e con la quale introdusse una nuova procedura per la composizione ed il funzionamento delle giurie.<sup>40</sup> Né mi pare francamente che contro tale ipotesi deponga la presenza di singole leggi con cui il dittatore provvide a riorganizzare le *quaestiones* già esistenti e ad introdurre nuovi tribunali permanenti,<sup>41</sup> leggi nelle quali si indicavano con esattezza i termini del *crimen* di cui quella specifica corte era competente, la procedura da seguire e le pene da infliggere ai colpevoli, giacché la previsione di «un fascio di procedure parallele», per usare la significativa espressione di Bernardo Santalucia,<sup>42</sup> ciascuna con le proprie peculiarità, non esclude la previa emanazione di una normativa di base comune riguardante gli aspetti più importanti del procedimento, come appunto la composizione delle giurie, la scelta dei giurati, il sistema di votazione, la presidenza dei tribunali ed i poteri spettanti ai presidenti, etc. Lo stesso Augusto, d'altronde, come si sa, pur avendo regolamentato in modo nuovo ed organico il sistema delle *quaestiones perpetuae* con la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, completò poi tale corpo legislativo con altre leggi, volte a disciplinare in maniera diversa o più dettagliata le figure di reato già regolate dalla precedente legislazione criminale.<sup>43</sup> Ora, allo stesso modo a mio avviso si comportò anche – ed anzi direi a maggior ragione – Silla: e dico a maggior ragione perché credo sia in effetti più ragionevole pensare (specie alla luce di quel buon senso al quale il compianto Maestro Mario Talamanca giustamente a mio avviso – non posso fare a meno di ripetere ancora una volta – con insistenza ci richiamava, come «virtù

*Era*, in *CQ* 23, 1973, 111; M.G. BIANCHINI, *Osservazioni sul carattere delle leges iudiciariae repubblicane*, in *Mem. Ist. Lomb.* 35, 1975, 241 ss.

<sup>36</sup> Espressamente negata in particolare da T. GRIFFIN, *The leges iudiciariae of the Pre-Sullan Era*, cit., 111 e M.G. BIANCHINI, *Osservazioni sul carattere delle leges iudiciariae repubblicane*, cit., 260 ss.

<sup>37</sup> In tal senso, tra gli altri, cfr. H. HILL, *The Roman Middle Class in the Republican Period*, cit., 148; F. PONTENAY DE FONTETTE, *Leges repetundarum*, cit., 88; E.S. GRUEN, *Roman Politics and the criminal Courts*, cit., 255; W. KUNKEL, s.v. *Quaestio*, cit., 740; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, 138.

<sup>38</sup> Cfr. in specie Vell. 2.32.3; Tac. *Ann.* 11.22.6; Ps. Asc., in *Verr.* (Stangl, 189, 12-13); App., *Bell. civ.* 1.100; ma v. anche Cic., in *Verr.* 1.13.37-38 e 2.2.31-37.

<sup>39</sup> Su ciò cfr., per tutti, E. GABBA, *Il ceto equestre e il senato di Silla*, in *Athenaeum* 34, 1956, 124 ss. (= *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, 407 ss.).

<sup>40</sup> Sulla questione, più in generale, v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., 138 s.

<sup>41</sup> In tal senso, cfr. soprattutto M.G. BIANCHINI, *Osservazioni sul carattere delle leges iudiciariae repubblicane*, cit., 248, la quale espressamente afferma: «Pensare a leggi giudiziarie generali mi sembra in contrasto con l'affermazione dell'esistenza di leggi istitutive delle singole *quaestiones*».

<sup>42</sup> Così B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., 140.

<sup>43</sup> Secondo M.G. BIANCHINI, *Osservazioni sul carattere delle leges iudiciariae repubblicane*, cit., 249, peraltro, la prima ed unica legge giudiziaria generale che avrebbe disciplinato ed armonizzato le varie *quaestiones* sarebbe stata appunto la *lex Iulia iudiciorum publicorum*.



indispensabile alle nostre discipline quanto scarsamente diffusa»<sup>44</sup> che una riforma organica del processo penale, come quella voluta e disposta da Silla (che il Mommsen considerava addirittura il primo vero codice penale che mai sia stato varato),<sup>45</sup> una riforma con la quale si diede per la prima volta piena e definitiva attuazione al sistema delle corti permanenti, sia stata realizzata innanzitutto e soprattutto attraverso una legge giudiziaria generale, anziché unicamente attraverso un sistema frammentario di leggi: leggi con le quali si provide invece poi plausibilmente ad ultimare la riforma del processo ivi introdotta regolamentando in modo più particolareggiato o anche diverso (in funzione delle specificità delle fattispecie criminose da esse disciplinate) le procedure previste per le varie corti istituite.

Ciò posto e tornando a quanto in questa sede specificamente ci interessa, se davvero dunque, come io credo, Silla riformò il processo penale del tempo innanzitutto e soprattutto attraverso una legge Cornelia giudiziaria, è a mio avviso con buona probabilità proprio in tale *lex iudiciaria* che venne riconosciuto ai *iudices quaestionis* quel potere di autorizzare un *indictum* presupposto in D. 48. 8. 1 ed a cui alludono Cicerone e lo Pseudo Asconio, ed è in tale legge altresì che vennero stabiliti i casi in cui era possibile agire *per indices* e le persone che potevano *indictum postulare*. E un indizio in questo senso potrebbe forse intravedersi, a mio avviso, in quella precisazione finale che lo Pseudo Asconio aggiunge, nel commento al § 34 della *Divinatio in Caecilium*, all'affermazione per cui *neque repetundarum causa per indices agi solet, neque senatoria persona potest indictum profiteri*, e cioè *salvis legibus*. Ora, *salvis legibus* in effetti letteralmente significa 'conformemente alle leggi', 'senza violare le leggi', ed è questo il significato con cui l'espressione è infatti usualmente adoperata nelle fonti ed il significato che alcuni autori gli attribuiscono pure in riferimento al commento al passo ciceroniano di cui ci stiamo qui interessando.<sup>46</sup> Tuttavia, oltre che in questa accezione, la frase appare spesso utilizzata anche con un diverso significato, che è poi quello recepito e fatto proprio dal diritto canonico nella famosa formula '*salvis legibus divinis et ecclesiasticis*' imposta al momento del giuramento ai deputati cattolici nel 1866 e da questo trasmesso poi all'esperienza moderna, per far riferimento cioè ad una riserva, ad una eccezione rispetto ad una data disciplina: in buona sostanza, nel senso di 'salvo diversamente disposto dalle leggi' (e proprio con questo significato la frase è adoperata in non poche testimonianze, sia giuridiche che letterarie, ed in specie retoriche). Ciò posto, non è da escludere a mio avviso che anche lo Pseudo Asconio (del quale – vorrei sottolineare – sono stati anche di recente evidenziati gli interessi preminentemente retorici) nel brano qui considerato possa averla utilizzata proprio in questa seconda accezione, per alludere cioè ad una possibile diversa regolamentazione prevista da altre leggi:<sup>47</sup> come peraltro io credo induca a pensare soprattutto l'ubicazione della formula nel finale della frase.<sup>48</sup> Ma se così fosse,

<sup>44</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *I clienti di Q. Cervidio Scevola*, in *BIDR* III s. 42-43, 2000/2001, 541.

<sup>45</sup> Cfr. T. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*<sup>4</sup>, 2, Firenze 1967, 432.

<sup>46</sup> V., ad esempio, P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 267 s.

<sup>47</sup> Ed è proprio questo, peraltro, il significato che attribuiscono all'espressione usata dallo Pseudo Asconio di recente S. SCIORTINO, *Gli indices nel processo criminale extra ordinem*, in *Iuris antiqui Historia* 3, 2011, 52 e M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 36.

<sup>48</sup> Non a caso, infatti, nei passi in cui l'espressione è chiaramente usata nel senso di 'in conformità alle leggi' non è mai collocata nel finale del discorso: cfr., per citare solo alcuni dei tanti esempi, Cic., in *Verr.* 2.2.137 (...*haec denarium XXXVIII milia palam salvis legibus contulerunt in statuam*); ad *fam.* 1.2.4 (*quod*

se cioè davvero l'anonimo commentatore del V secolo d.C. avesse inteso fare riferimento ad una riserva a favore di una diversa disciplina introdotta da altre leggi, in ciò potrebbe forse intravedersi a mio avviso un segno dell'esistenza in effetti di uno scarto logico e temporale tra una legge che in chiave generale avesse autorizzato gli *indicia* e disposto i casi certi *in quibus impunitas indici datur* e le persone che potevano *indictum postulare*, presumibilmente appunto la *lex Cornelia iudiciaria*, e altre leggi che fossero intervenute poi a modificare in alcuni casi specifici o per alcuni aspetti questa normativa di base. Una riserva, peraltro – quella segnalata, secondo l'ipotesi qui avanzata, dallo Pseudo Asconio – che non è da escludere potesse essere addirittura contenuta nel testo della legge, nel senso che potrebbe essere stata appunto proprio la *lex Cornelia iudiciaria*, nell'indicare i casi in cui e le persone alle quali era consentito di effettuare un *indictum*, a rinviare ad eventuali possibili future deroghe introdotte poi dalle altre leggi criminali che Silla si apprestava ad emanare.

D'altra parte, noi sappiamo di un caso certo in cui quanto sopra ipotizzato effettivamente avvenne, un caso in cui cioè davvero una delle leggi istitutive delle corti permanenti introdusse una deroga rispetto a quella che doveva essere la regolamentazione generale prevista in materia.

La notizia ci proviene da una interessante testimonianza tratta dai *responsa* di Papiniano riguardante in specie la *quaestio de maiestate*, che già lo Pseudo Asconio – come si ricorderà – menzionava tra le *causae certae in quibus impunitas indici datur*. Si tratta in particolare di:

D. 48. 4. 8 (Pap. 13 resp.): *In quaestionibus lesae maiestatis etiam mulieres adiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae Iulia (sc. Fulvia) mulier detexit, et Marcum Tullium consulem indictum eius instruxit.*

Nel passo, dunque, come si vede, il giurista espressamente ricorda come *in quaestionibus lesae maiestatis etiam mulieres adiuntur*, richiamando in proposito il caso di Fulvia che svelò la congiura di Catilina a Cicerone, il quale proprio grazie all'*indictum* della donna riuscì appunto a sviluppare l'inchiesta.

Ebbene, innanzi tutto credo opportuno ribadire che a mio avviso non ci possano essere dubbi sul fatto che con l'espressione *etiam mulieres adiuntur* Papiniano alludesse al ruolo svolto dalle donne in qualità di *indices*. Sul più che probabile riferimento dell'affermazione del giurista alla chiamata in correità ho già avuto modo, d'altronde, di associarmi pienamente a quanto acutamente osservato dal Cerami.<sup>49</sup> La circostanza che lo stesso Papiniano, riferendosi altrove alla possibilità concessa *certis ex causis* alle donne di accusare, parla espressamente di *publica accusatio*, l'esplicita menzione dell'*indictum*, termine che nel linguaggio tecnico-giuridico aveva assunto ormai una precisa valenza, ed il richiamo alla vicenda di Fulvia dimostrano infatti con sufficiente certezza che la voce *audiri* adoperata dal giurista non poteva riferirsi alla pubblica

*ad popularem rationem attinet, hoc videtur esse consecuti, ut ne quid agi cum populo aut salvis auspiciis aut salvis legibus aut denique sine vi posset*; *ad fam.* 5.20.9 (*simul illud cogitare debes, me omnem pecuniam quae ad me salvis legibus pervenisset Ephesi ad publicanos deposuisse*); *Sen., Contr.* 10.1.4 (*pater meus in media civitate salvis legibus occisus est*); *Calp. Flacco, Decl.* 21.20.6 (*Didici salvis legibus parricidium posse committi*).

<sup>49</sup> Rimando a C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 73 ss. Da ultimo, v., però, anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 38 ss.

accusa, ma alla collaborazione giudiziaria fornita dalle donne agli inquirenti nella qualità di corree dissociate.<sup>50</sup> Né mi pare peraltro che si possa pensare all'audizione delle donne come testimoni o come semplici informatrici,<sup>51</sup> giacché nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae*, di tipo accusatorio, la mera *notitia criminis* fornita al magistrato non avrebbe potuto avere alcun rilievo, non potendo quest'ultimo attivarsi, come è noto, senza una *publica accusatio*. E se si tiene conto, per finire, che anche Marciano, in D. 48.2.13, adopera la voce *audiri* proprio in riferimento alla possibilità concessa *propter publicam utilitatem* alle donne di *deferre* nei crimini annonari,<sup>52</sup> l'ipotesi qui difesa appare senz'altro la più verosimile.

D'altra parte, proprio la cronaca della repressione dei catilinari avvenuta nel 63 a.C. apporta una determinante conferma all'idea per cui nelle questioni di lesa maestà fosse possibile servirsi *impunitate proposita* della collaborazione giudiziaria degli *indices* e, più in specie, degli *indicia* delle donne.

Come è noto, infatti, alla scoperta della congiura si giunse soprattutto grazie alle rivelazioni dell'ex senatore Quinto Curio e della nobildonna Fulvia, che consentirono in particolare di sventare la progettata uccisione di Cicerone da parte del cavaliere Caio Cornelio e del senatore Lucio Vargunteio, progetto del quale la donna – su incarico dell'amante – informò Cicerone.<sup>53</sup> Ora, io non credo si possa in effetti dubitare, come fa di recente ad esempio l'amico Mario Varvaro,<sup>54</sup> che tanto Curio che Fulvia siano stati dei veri e propri *indices*.<sup>55</sup> Che fin dall'inizio del suo consolato Cicerone si fosse con molte promesse procurato attraverso Fulvia la collaborazione giudiziaria di Curio è infatti espressamente attestato da Sallustio, là dove ricorda che il console *multa pollicendo per Fulviam effecerat ut Q. Curius ... consilia Catilinae sibi proderet*.<sup>56</sup> E se pure lo storico non fa alcun cenno esplicito alla promessa di impunità, è presumibile comunque che questo fosse in effetti il primo ed il principale degli impegni assunti dal console: come induce a credere peraltro il fatto che a Curio furono poi addirittura assegnati *publice praemia* per avere per primo rivelato la congiura.

Quanto a Fulvia, vero è che la donna non aveva probabilmente partecipato in prima persona alla congiura: non si dimentichi, tuttavia, che da tempo ella era stata messa a parte dall'amante del progetto criminoso e dei suoi sviluppi e, dunque, era perciò stesso certamente diventata complice del reato non meno di Curio.

<sup>50</sup> Così esattamente P. CERAMI, *La collaborazione processuale*, cit., 283 ss.

<sup>51</sup> Sarebbe appunto questo il ruolo svolto ad esempio da Fulvia secondo M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., 395 e 400 nt. 27.

<sup>52</sup> Cfr. D. 48. 2. 13 (Marc. 1 *de publ. iudic.*): *Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et Antoninus rescripserunt*. Su questa testimonianza, nell'ottica qui considerata, cfr. ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 97.

<sup>53</sup> Cfr. Sall., *Cat.* 28.1-2: *Igitur perterritis ac dubitantibus ceteris C. Cornelius eques Romanus operam suam pollicitus et cum eo L. Vargunteius senator constituere ea nocte Paulo post cum armatis hominibus sicuti salutatum interiore ad Ciceronem ac de improvviso domi suae imparatum confodere. Curius ubi intellegit, quantum periculum consuli impendat, propere per Fulviam Ciceroni dolum qui parabatur enuntiat*. Sul passo rinvio a C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 74 s.

<sup>54</sup> Cfr. M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., 392 ss.

<sup>55</sup> Sembra preferire l'interpretazione da me proposta ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 39 ss. e 99.

<sup>56</sup> Cfr. Sall., *Cat.* 26.3.

Che le dichiarazioni fatte da Curio e da Fulvia fossero chiamate in correità e non semplici testimonianze o denunce informali è confermato inoltre anche dal fatto che subito dopo il senato, investito della questione dal console Cicerone, nel decretare lo stato di emergenza (cui si aggiunse, più tardi, la dichiarazione di Catilina e di Caio Manlio come nemici pubblici) deliberò di incentivare ulteriori *indicia*, promettendo l'impunità (se libero) e la libertà (se schiavo), oltre un premio in denaro, a chi avesse contribuito ad individuare e rintracciare i congiurati.<sup>57</sup> E se pure Sallustio ricorda amaramente che le promesse senatorie non furono sufficienti a sollecitare nel modo sperato gli *indicia*, tanta era la forza della corruzione che aveva invaso l'anima dei cittadini, l'episodio resta comunque ai nostri fini di indubbio valore.

Certo, come ho già avuto modo di osservare,<sup>58</sup> non si può non tenere in conto che la repressione della congiura di Catilina, come si sa, non venne in effetti deferita alla *quaestio de maiestate* introdotta dalla *lex Cornelia*, ma, data la estrema gravità e la pericolosità della situazione venutasi a creare, fu affidata – su insistenza di Cicerone – ai consoli ed al senato istituito in corte di giustizia, sulla base di un *senatusconsultum ultimum*. Tuttavia, va considerata la circostanza che le prime chiamate in correità furono in realtà precedenti all'emanazione del provvedimento con cui il senato *decretavit, darent operam consules, ne quid res publica detrimenti caperet*, sollecitando con varie misure premiali la collaborazione dei congiurati:<sup>59</sup> il che induce a credere che sia stata appunto soprattutto la promessa di impunità già comunque prevista dalle leggi Cornelie in favore dei correi dissociati, oltre alla paura per l'enormità dell'attentato che i congiurati si apprestavano a compiere, a spingere Quinto Curio e Fulvia a dissociarsi; e, al tempo stesso, che siano state appunto le leggi sillane la fonte delle tante promesse con cui Cicerone – come si è detto – cercò di sollecitare il loro *indicium*.

Posto dunque il più che probabile riferimento del testo di Papiniano alla collaborazione giudiziaria delle donne in qualità di *indices*, e tornando al profilo che in questa sede ci interessa, è evidente dunque che, permettendo che anche le donne potessero effettuare un *indicium* nei processi di lesa maestà, la *lex Cornelia de maiestate* introdusse una deroga rispetto alla disciplina generale vigente in materia, che avrebbe invece impedito alle donne di *indicium postulare* nei pubblici giudizi:<sup>60</sup> come induce a credere, peraltro, soprattutto quell'*etiam* sottolineato da Papiniano, che chiaramente allude ad una apertura eccezionale, appunto ad una deroga rispetto alla categoria dei soggetti cui era consentito di norma effettuare una chiamata in correità. La qual cosa non può d'altronde destare meraviglia, se si considera che alle donne era con certezza proibito di sostenere il ruolo di accusatore in un pubblico processo, tranne in alcuni casi particolari:<sup>61</sup> il che rende del tutto verosimile la

<sup>57</sup> Cfr. Sall., *Cat.* 30.6: *Ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione, quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero impunitatem eius rei et sestertia ducenta.*

<sup>58</sup> Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 76 s.

<sup>59</sup> Il decreto senatorio, infatti, venne emanato solo dopo che Cicerone, informato da Fulvia della congiura che si preparava contro di lui e reso/i conto di non potere più provvedere con iniziative personali, *rem ad senatum refert* (cfr. Sall., *Cat.* 29.1.2).

<sup>60</sup> Una deroga che plausibilmente si giustificava in considerazione della pregressa esperienza, che aveva evidenziato l'importanza della collaborazione delle donne, grazie alle quali erano stati sventati infatti molti dei più efferati episodi criminosi del passato.

<sup>61</sup> Come si ricava con certezza soprattutto da D. 48. 2. 1 (Pomp. 1 *ad Sab.*) e D. 48. 2. 8 (Marc. 2 *de publ. iud.*).

congettura che esse fossero di regola escluse anche dall'*indicium* (che peraltro, nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae*, si concretizzava sostanzialmente in un'accusa<sup>62</sup>), e, di conseguenza, che esse fossero comprese, assieme ai senatori, tra le persone che non potevano *indices fieri* previste dalla legge cui allude lo Pseudo Asconio.

Ma se la *lex Cornelia maiestatis*, come sembra doversi riconoscere, introdusse dunque una deroga rispetto alla normativa generale esistente in materia, ciò vuol dire allora che tale normativa doveva necessariamente essere contenuta in una legge preesistente: e tale legge preesistente – credo sia ragionevole pensare – non poteva essere altro che la *lex Cornelia iudiciaria*, che, nel riformare il procedimento davanti alle corti permanenti, avrebbe consentito in chiave generale ai *iudices quaestionis* di autorizzare gli *indicia*, stabilendo i casi certi in cui era possibile *indicium postulare* e le persone che non potevano *indices fieri*, 'salvis legibus', come sottolinea lo Pseudo Asconio, salvo cioè che una successiva legge criminale non avesse disposto poi, in riferimento allo specifico reato disciplinato, una diversa regolamentazione. Esattamente come sappiamo fece, in riguardo alle donne, appunto la *lex Cornelia maiestatis*.

#### 4. Ma avviamoci ora alla conclusione.

L'indagine qui condotta credo evidenzi abbastanza chiaramente che Silla, sulla scia degli esiti positivi della sperimentazione avviata in materia nei secoli precedenti specie nell'ambito delle *quaestiones extraordinariae*, provvide dunque a consentire e disciplinare in chiave generale il ricorso alla collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nei tribunali permanenti da lui introdotti o riorganizzati, attribuendo ai presidenti delle corti il potere di autorizzare gli *indicia* e stabilendo i *crimina* in riferimento ai quali era possibile agire *per indices* e le persone che potevano *indicium postulare*. Una regolamentazione – questa – a mio avviso come si è detto plausibilmente già contenuta in quella *lex iudiciaria* che il dittatore con buona probabilità emanò nell'81 a.C., ma che venne poi ulteriormente ribadita e più dettagliatamente o anche diversamente disciplinata nelle leggi istitutive di quelle *quaestiones* per le quali appunto era considerato lecito servirsi degli *indicia*: come la testimonianza da ultimo visionata sulla *lex Cornelia maiestatis* conferma.

D'altra parte e sotto un diverso punto di vista, credo che, considerato il clima di emergenza ed insicurezza che contraddistingueva il momento storico di cui stiamo parlando, non c'è molto da meravigliarsi se Silla, allo scopo di assicurare il ripristino della pace e della sicurezza sociale gravemente minate dalle lunghe e rovinose guerre civili degli anni precedenti anche mediante un'efficace repressione dei reati, nel riformare la procedura ed il diritto criminale, non esitò a prevedere ed istituzionalizzare quel ricorso alla collaborazione giudiziaria dei correi dissociati che, sia pure eccezionalmente ammesso, aveva comunque consentito di sventare i più gravi eventi criminosi del passato: principalmente in riferimento a crimini, come appunto la *maiestas*, l'omicidio e l'*iniuria*,<sup>63</sup> che erano i crimini di maggior allarme e

<sup>62</sup> Sul punto cfr. quanto già osservato in C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 107 s.; ma a questa interpretazione aderisce ora anche S. SCIORTINO, *Gli indices nel processo criminale extra ordinem*, cit., 49 s.

<sup>63</sup> Per la considerazione delle testimonianze sulla collaborazione giudiziaria dei correi quale prevista dalle *leges Corneliae de sicariis et veneficis e de iniuriis* rimando a C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 78 ss. ed ivi precedente letteratura.

pericolosità sociale (soprattutto se commessi da affiliati ad associazioni a delinquere) e che più di altri minacciavano peraltro la realizzazione degli obiettivi politici del Nostro.

Ma se dunque la legislazione sillana, plausibilmente già nella *lex iudiciaria* – come a me pare doversi ammettere –, aveva previsto e disciplinato in chiave generale ed in via preventiva ed astratta l'utilizzo degli *indices* nelle *quaestiones perpetuae* (una regolamentazione – questa – poi recepita peraltro anche nelle *leges Iuliae*),<sup>64</sup> resta da chiarire, per finire, come mai, quattro secoli dopo, gli imperatori Arcadio ed Onorio tornarono a legiferare in materia emanando quella costituzione nella quale la dottrina unanime, come si è detto, ravvede invece la prima vera fonte che avrebbe istituzionalizzato e generalizzato il pentitismo nell'età romana.

Ebbene, io sul punto ho già espresso la mia opinione:<sup>65</sup> penso cioè che l'intervento imperiale del 397 d.C. si giustifichi in considerazione della profonda degenerazione che il processo penale aveva subito a partire dall'età di Tiberio. L'affermarsi delle *cognitiones extraordinarie*, imperiali e senatorie, la discrezionalità e l'arbitrarietà in esse riconosciute all'imperatore, l'ampliarsi a dismisura dei confini del *crimen maiestatis*, che aveva finito per comprendere ogni atto della vita quotidiana che potesse essere interpretato come diretto contro il principe, e – soprattutto – il diffondersi oltre ogni sopportabile limite, in questo nuovo contesto socio-politico, di un uso distorto del processo e degli strumenti processuali, ed in specie proprio dell'accusa di *maiestas*, divenuta il più efficace strumento di lotta politica attraverso cui eliminare i propri rivali e procurarsi le grazie imperiali e premi ed onori, sono tutti fattori che finirono per stravolgere quell'ordinato sistema di repressione penale che le leggi sillane, prima, e le leggi giulie poi, avevano previsto e regolamentato, compromettendo definitivamente il corretto funzionamento della giustizia. Una degenerazione – questa – che, ovviamente, non poteva non coinvolgere anche – ed anzi direi soprattutto – la collaborazione giudiziaria degli *indices*, anch'essa ormai per lo più utilizzata strumentalmente ed asservita alla politica imperiale, determinando di fatto il sostanziale logoramento di quelle regole che, derivanti da una risalente e collaudata prassi, erano state consacrate appunto nella legislazione tardo repubblicana ed augustea.

Ed è proprio alla luce delle vicende che, a partire dal I secolo d.C. e sempre più nei secoli a venire, avevano interessato la collaborazione giudiziaria che è appunto a mio avviso da valutare l'intervento legislativo di Arcadio ed Onorio, un intervento che, lungi dall'essere l'esternazione di una nuova politica normativa attraverso cui per la prima volta si volle dare riconoscimento legislativo e disciplinare in chiave generale il fenomeno del pentitismo, mirava invece fondamentalmente a ripristinare il rispetto di quei principi che l'uso arbitrario degli *indices* da parte del potere imperiale, da un lato, e il definitivo affermarsi di quell'ottica lucrativa che ispirava ormai il funzionamento della giustizia penale, dall'altro, avevano travolto. Non è un caso, d'altronde, che la disposizione sugli *indices* che a noi qui interessa costituisce in realtà la parte finale di una costituzione specificamente dedicata alle congiure contro i membri dei *consilia*, del consistorio, del senato e del servizio imperiale, congiure

<sup>64</sup> Come dimostra, d'altronde, il testo di Papiniano al quale si è da ultimo fatto riferimento, cioè D. 48. 4. 8, tratto dai *libri responsorum* e chiaramente riferito alla disciplina prevista dalla *lex Iulia de maiestate*, che era la legge criminale vigente al tempo in cui visse il giurista.

<sup>65</sup> Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 149 ss.; ad essa aderisce ora anche M.F. PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma*, cit., 42 ss.

che gli stessi imperatori espressamente riconducono all'ambito del *crimen maiestatis*: ed anzi, è appunto plausibilmente proprio nel clima di intrighi e veleni che da tempo circondava la corte imperiale che va appunto ricercata la ragione dell'intervento di Arcadio ed Onorio, i quali, allo scopo di prevenire o comunque agevolare la scoperta dei numerosi complotti orditi contro l'aristocrazia imperale mediante il ricorso alle chiamate in correità, avvertirono tuttavia la necessità di esplicitare nuovamente ed ufficialmente la vigenza di quelle regole che, pur presenti nelle passate leggi o comunque consacrate da prassi antiche, erano state ormai da tempo di fatto disattese, travolte, come tutti gli altri precetti processuali, dall'arbitrarietà che aveva più volte connotato lo svolgimento delle *cognitiones* senatorie ed imperiali.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Su tutto ciò cfr. comunque, più ampiamente, C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, cit., 149 ss.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).





Finito di stampare nel mese di dicembre 2015  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



